

Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

CAPO I

Interventi nel settore del territorio

Art. 13

Edilizia residenziale(programma 1.1.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 250 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
7. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

Art. 14

Opere pubbliche e di pubblico interesse(programmi 1.2.4. e 1.2.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

3.

(ABROGATO)

(1)

4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

7. Per le finalità previste dal comma 2, dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 500 milioni.

8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

9. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

11. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

12. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

13. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.

14. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.

15. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi << una tantum >> fino al 100%% della spesa ritenuta ammissibile per opere di urbanizzazione consistenti nella costruzione di parcheggi a servizio delle caserme militari, compresi gli eventuali collegamenti alla rete viaria pubblica.

16. I benefici di cui al comma 15 possono venir concessi anche per opere già iniziate, purché non ancora ultimate alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione al finanziamento.

17. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, per l' anno 1988.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, - alla Rubrica n. 11 - programma

1.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2994 (2.1.232.3.08.15) con la denominazione: << Contributi 'una tantum' ai Comuni per opere di urbanizzazione consistenti nella costruzione di parcheggi a servizio delle caserme militari, compresi i collegamenti alla rete viaria pubblica >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni, per l' anno 1988.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

Art. 15

Viabilità di competenza degli Enti locali(programmi 1.3.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di complessive lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Art. 16

Impianti sportivi(programma 2.5.1.)

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1988.

- 3.** Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988 un limite d' impegno di lire 350 milioni.
- 4.** Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
- 5.** L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
- 6.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
- 7.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi della regione, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie, contributi in conto capitale in misura non superiore all' 80%% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie.
- 8.** Per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 7 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 10, lettera b), e 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 9.** A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
- 10.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, - alla Rubrica n. 19 - programma 2.5.1. - spese d' investimento - categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6543 (2.1.238.5.08.09) con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Università degli studi, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento d' impianti sportivi >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Art. 17

Viabilità forestale(programma 1.4.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
- 2.** Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.
- 3.** Per le finalità previste dall' articolo 26 ter della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
- 4.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 14 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4093 (2.1.234.3.10.11.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per la progettazione, l' esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.

Art. 18

Porti minori e navigazione interna(programma 1.3.2.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate al comma 4 dell' articolo 41 della legge regionale medesima è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
- 2.** Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.